

COMUNE di LUNGRO

C.a.p. 87010 - Provincia di Cosenza



REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PRODOTTI E PER L'USO DEI BOSCHI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 18 del 27 MAG. 2005



REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI PRODOTTI E PER L'USO DEI BOSCHI COMUNALI

Capo I Norme generali

Art.1 finalita'

Il presente regolamento disciplina la fruizione dei prodotti e l'uso dei boschi comunali nel rispetto dell'ambiente naturale.

Art.2 Attività disciplinate

Vengono disciplinate dal presente Regolamento le seguenti attività:

- uso civico del pascolo
- legnatico
- raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche e officinali
- attività di camping

Capo II Uso civico del pascolo

Art.3 Osservanza di Leggi, regolamenti e prescrizioni

L'esercizio del pascolo è consentito ai cittadini residenti nel Comune di Lungro sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, nonché a quanto prescritto nelle deliberazioni nr.58 del 17/10/1994, della C.C.I.A.A. di Cosenza.

La zona interessata adibita esclusivamente al pascolo montano di animali bovini è la località denominata "Piano del Minatore".

Art.4 Canone fida pascolo

I cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali, così come previsto nel presente regolamento.

Art.5 Licenza di pascolo

Agli aventi diritto verrà riconosciuta "licenza di pascolo" condizionata al pagamento della Fida, sotto l'esatta osservanza delle norme e condizioni del presente regolamento. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo ai seguenti:

- 1) a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso per incendi di boschi o di cespugliosi a chiunque appartenenti.
- 2) ai richiedenti risultati inadempienti al pagamento per il pascolo ottenuto per gli anni precedenti.
- 3) ai proprietari che non dimostrino, entro i termini stabiliti, le avvenute visite sanitarie con esito negativo alla brucellosi o alle altre malattie diffuse degli animali.

ART. 6 – MODALITA' DEL PASCOLO

Per l'esercizio del pascolo nei comparti pascolavi si osserva quanto disposto ai sensi dell'art.66 delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Cosenza.

ART. 7 – TERRITORI DEL PASCOLO

Il proprietario del bestiame è tenuto a pagare e a far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la Fida si riferisce e nelle zone autorizzate con le deliberazioni di cui all'art.3 del presente Regolamento.

ART. 8 – SANZIONI PER PASCOLO NON AUTORIZZATO

Qualunque cittadino di Lungro o residente in altro Comune che, ottenuto l'autorizzazione al pascolo, dichiarasse del bestiame di proprietà forestiero come proprio o qualunque persona non avente diritto all'esercizio del pascolo, sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, nonché ad eventuali provvedimenti dell'autorità Sanitaria o dell'Autorità Giudiziaria.

ART 9 – DOMANDA DI FIDA PASCOLO

Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire al Sindaco entro il mese di Gennaio richiesta scritta in carta semplice indicando numero e specie dei capi. E' fatto obbligo di indicare nella domanda un apposito marchio o altro segno di riconoscimento che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame. L'ufficio di Polizia Municipale competente iscriverà, dopo verifica, nell'apposito registro di fida pascolo le richieste che saranno pervenute. Qualora le richieste siano in eccesso rispetto alla disponibilità, sarà titolo di precedenza l'ordine cronologico di presentazione. La domanda di fida pascolo s'intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi salvo formale comunicazione di rinuncia da inoltrare all'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 10 – PAGAMENTO DEL CANONE DI FIDA PASCOLO

Il canone di fida pascolo è riferito al periodo 1° Giugno-31 Ottobre dell'anno solare di fida. Dovrà essere versato in un' unica soluzione entro il 31 Marzo. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione. L'Ufficio competente, previa verifica, provvederà a modificare l'importo del canone dovuto.

ART.11- ACCERTAMENTI

L'Ufficio di Polizia Municipale accerterà che il numero dei capi dichiarati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo. Inoltre effettuerà periodicamente delle verifiche su tutti i capi di bestiame per accertare se provvisti di marchio o d'altro segno d'individuazione dichiarato dallo Interessato. L'eventuale cambio di bestiame dovrà essere comunicato all'ufficio competente e contestualmente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi

ART.12 CONTROLLO SANITARIO DEL BESTIAME AMMESSO AL PASCOLO

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie. L'interessato dovrà ad ogni opportuna richiesta esibire il relativo certificato veterinario.

ART.13 LIBRETTO PER IL PASCOLO

Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di libretto per il pascolo rilasciato dal Sindaco dove verranno indicati: il proprietario, la specie, le zone, il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto libretto dovrà essere esibito a richiesta degli agenti di Polizia Municipale e Forestali.

ART.14 MATERIALE NON ASPORTABILE

E' vietato asportare dai pascoli fieno, erba e legna verde. E', altresì, vietato recidere rami di piante per alimentare il bestiame o accendere fuochi.

ART.15 DIVIETO DI PASCOLO

E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pascolo nei terreni boscati-cespugliati-pascolivi percorsi dal fuoco (Legge nr.353/2000).

ART.16 NORME DI RINVIO

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la Provincia di Cosenza.

ART.17 TARIFFE ANNUALI DI FIDA PASCOLO

Tariffe annuali previste per la fida pascolo per ogni capo di bestiame:

BOVINI €.30,00 a capo

EQUINI €.40,00 a capo

Si precisa che sono tassabili soltanto i capi bovini che abbiano compiuto l'anno.

Dovrà essere rispettato il carico massimo da immettere su ogni singolo fondo come indicato nelle citate deliberazioni della Commissione Permanente per l'Agricoltura, le Foreste e l'Economia Montana presso la C.C.I.A.A. di Cosenza.

E' facoltà della Giunta comunale modificare le tariffe di cui al presente articolo.

ART.18 DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER FIDA PASCOLO

L'entrata della fida pascolo verrà depositata su apposito capitolo di bilancio e sarà destinata al miglioramento dei pascoli ed alle attività connesse.

CAPO III

LEGNATICO

ART.19 RACCOLTA GRATUITA

La raccolta della legna secca giacente a terra,delle ramaglie e d'ogni altro residuo è consentita ai soli residenti nel Comune di Lungro ed è libera e gratuita.

ART.20 ASSEGNAZIONE DI PIANTE COLPITE DA AVVERSITA' NATURALI

L'ufficio di Polizia Municipale provvede alla localizzazione ed alla relativa assegnazione a persone indigenti,asili,enti di beneficenza, ecc.delle piante colpite da avversità naturali,secche e morte in piedi,deperite,schiantate.Al di fuori delle sedi stradali non potranno essere utilizzati veicoli per caricare in loco il materiale legnoso.

CAPO IV

RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO E DELLE PIANTE AROMATICHE ED OFFICINALI

ART.21 PRODOTTI SECONDARI

Sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) funghi epigei siano o no commestibili;
- b) fragole;
- c) muschio;
- d) more di rovo;
- e) asparagi;
- f) vischio;
- g) semi di piante forestali.

ART.22 SOGGETTI AMMESSI ALLA RACCOLTA

La raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali nei terreni demaniali del Comune è consentita nel rispetto del presente regolamento e delle norme di legge in materia forestale.

ART.23 DIVIETI DI RACCOLTA

E' vietata la raccolta d'esemplari appartenenti alla flora spontanea protetta di cui all'allegato "A" della Legge Regionale n°30 del 26-11-2001 riportato in appendice, in qualsiasi stadio di vegetazione, e nella loro integrità (radici, fusti, fiori, frutti e semi) con esclusione delle attività di sfalcio e di quelle attinenti alle superfici agricole messe a coltura. E' vietata altresì, la raccolta dello strame. Del fogliame e del terriccio.

Su motivata richiesta possono essere concessi permessi di raccolta per scopi scientifici e didattici esclusivamente ad Enti con finalità di ricerca.

ART.24 TURNAZIONE NELLA RACCOLTA

Per limitare i danni ad una continua e progressiva degradazione del territorio Comunale, il Comune potrà, con apposita Ordinanza Sindacale, stabilire opportune turnazioni per la raccolta dei prodotti considerati nel presente regolamento, anche secondo suggerimenti tecnici forniti dall'Autorità Forestale.

ART. 25 CONDIZIONI DI RACCOLTA

Allo scopo di garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità del patrimonio agro-forestale del Comune, è necessario praticare la raccolta dei prodotti del bosco e delle piante officinali ed aromatiche nel rispetto della conservazione della propagazione delle specie oggetto di raccolta. E' vietato, pertanto, estirpare o comunque danneggiare piante di fragole, piante officinali e aromatiche.

ART.26 RACCOLTA DEI FUNGHI

Durante le operazioni di ricerca e di raccolta dei funghi dovranno essere adottati tutti quegli accorgimenti atti a non danneggiare i miceli fungini e lo strato umifero del suolo.

1) E' fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.

2) E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare, per il trasporto, contenitori forati rigidi che permettano la diffusione delle spore e la giusta conservazione del corpo fruttifero.

3) E' vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche per la sicura determinazione della specie del fungo(carpoforo).

4)E' vietata la distruzione volontaria di tutte le specie di funghi(commestibili e non).

5)E' vietato raccogliere o distruggere funghi commestibili in avanzato stato di maturazione.

6)E' vietata la raccolta dell'Amanita cesarea allo stato di ovulo chiuso,per ragioni di carattere ecologico e sanitario.

7)E' consentita la raccolta dei funghi non commestibili solo per scopi didattici e scientifici.

8)E' consentita la raccolta dei funghi solo nelle ore diurne.

9)Per il quantitativo di funghi che è possibile raccogliere si rimanda all'art.3 comma 3 della Legge Regionale nr.30 del 26/11/2001.

10)La raccolta dei funghi epigei spontanei,sui terreni di proprietà Comunale o Demaniale è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale di cui all'art.5 della predetta Legge Regionale.

11)La raccolta dei funghi epigei è vietata,salva diversa disposizione dei competenti organi di gestione:

-nelle riserve naturali integrali

-nelle aree eventualmente individuate dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento per particolari motivi silvicolture.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento,in materia di raccolta dei funghi,si rinvia alla Legge Regionale nr.30 del 26/11/2001.

CAPO V ATTIVITA' DI CAMPING

ART.27 LOCALIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONI

Sono destinate a camping e pic-nic per il turismo di breve soggiorno le aree attorno alle seguenti località e nelle modalità sotto specificate.

- 1) Piano del Faggio e zone limitrofe;
- 2) Jomades;
- 3) Lake Janarit;

La località Piano del Faggio è adibita esclusivamente al soggiorno con tende da campeggio ed a distanza non inferiore ai 10 metri dai tavoli da pic-nic ivi situati.

In località Jomades vengono destinate delle aree miste di campeggio dove vi si può soggiornare sia con tende che con campers o altri mezzi. In detta località è stata predisposta una vasta area attrezzata con tavoli e panche per cui viene destinata esclusivamente ad area pic-nic con conseguente divieto di occupazione con tende, campers e roulotte o altri mezzi simili. Le richieste per l'autorizzazione ad occupare le aree nelle località sopra citate, devono essere inoltrate per iscritto all'Assessore alla Forestazione del Comune di Lungro.

La località Lake Janarit è adibita a campeggio misto dove vi si possono impiantare sia tende che camper o altri mezzi.

Sarà altresì consentito soggiornare in altre aree, previa autorizzazione dell'Ass.re alla forestazione che in volta valuterà le richieste nel rispetto del territorio e della natura.

L'autorizzazione all'attività di camping è subordinata al pagamento preventivo di una somma di euro 10 giornalieri.

Per i cittadini residenti o nativi non residenti nel comune di Lungro la tariffa è ridotta del 50%.

Le associazioni ufficialmente riconosciute con finalità educative ed ambientali sono esentate dal pagamento della predetta tariffa.

La superficie da richiedere non potrà essere superiore ai 42 metri quadrati.

La distanza fra le diverse aree assegnate non potrà essere inferiore a metri 3,00.

Il richiedente alla fine del soggiorno dovrà riconsegnare l'area assegnata così come concessa.

Ogni danno causato al suolo e al soprasuolo sarà punito nei termini di legge.

E' fatto divieto di soggiornare in aree Comunali senza gli adempimenti di cui sopra.

CAPO VI DISCIPLINA VEICOLI

ART .28 DISCIPLINA USO VEICOLI

Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale nonché di regolamentare l'accesso dei veicoli nel territorio montano di proprietà comunale, vengono predisposte le seguenti limitazioni:

- a) Nel territorio montano è consentito percorrere le piste sterrate esistenti con autovetture, motoveicoli, ciclomotori, senza arrecare danni al suolo ed alla flora posta ai margini.
- b) E' vietato in ogni caso ed ad ogni tipo di veicolo abbandonare le piste sterrate e inoltrarsi nel bosco.
- c) In casi particolari potranno essere concesse deroghe alle norme del presente articolo.

ART. 29 AREE DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE

Nelle aree di particolare valenza ambientale quali "Il Piano di Campolongo" così come delimitate, è fatto divieto di svolgere ogni attività ivi comprese quelle disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le visite e le attività culturali, didattiche, conoscitive e ricreative, nonché la rimozione delle piante d'alto fusto cadute allorquando le stesse costituiscono impedimento allo svolgimento delle attività di cui sopra. Quest'ultime in ogni caso non potranno essere oggetto d'assegnazione. Nelle suddette aree è, in ogni caso, vietato l'accesso ai veicoli salvo quelli autorizzati.

CAPO VII

ART. 30 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

ART. 5- Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 100,00.

ART. 7- Sanzione amministrativa da € 5,00 a € 50,00 per ogni capo di bestiame.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 10,00 a capo.

ART. 8- Sanzione amministrativa da € 5,00 a € 50,00 per ogni capo di bestiame.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 10,00 a capo.

ART. 10-11- Sanzione amministrativa, consistente nel pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicato 3.

ART. 13- Sanzione amministrativa da € 30,00 a € 258,00.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 60,00.

ART. 14- Sanzione amministrativa da € 30,00 a € 258,00.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 60,00, salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.

ART. 15- Sanzione amministrativa da € 5,00 a € 50,00 per ogni capo.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 10,00 per ogni capo.

ART. 19- Sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e confisca della merce ed attrezzi.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 100,00 salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.

ART. 20- Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, confisca della merce e degli attrezzi perdita dell'importo pagato e del diritto di ulteriori concessioni.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00, salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.

ART. 23- Sanzione amministrativa da € 103,00 a € 309,00, confisca della merce e degli attrezzi.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 103,00, salvo che non si ravvisano reati perseguibili con articoli del codice penale.

ART. 24- Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, confisca dei prodotti e degli attrezzi.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 100,00.

ART. 25- Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00.

ART. 26- Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00.

ART. 27- Sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 100,00.

ART. 28- Sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00
Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni € 50,00.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale e Corpo Forestale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con sanzioni amministrative pecuniaria da un minimo di Euro 5,00 ad un massimo di Euro 516,00.

Ai sensi dell'art. 16 della 24/11/1981 n°689 e successive modificazioni ed integrazioni, le trasgressioni al presente regolamento possono essere conciliate all'atto della contestazione da parte del trasgressore nelle mani dell'Agente accertatore di una somma in misura ridotta, limitatamente a quelle violazioni per le quali è prevista tale forma di pagamento.

Nel caso di mancato pagamento in misura ridotta per rinuncia del trasgressore ovvero perché non ammesso, si applicheranno le procedure di cui alla legge 24/11/1981, n°689 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione potranno procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n°689 ed i modi e limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ART.32 SOSPENSIONI DELLE LICENZE

Indipendente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario.
- b) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare della concessione.

Capo I

Norme generali

- Art.1- Finalita'
- Art.2- Attività disciplinate

Capo II

Uso civico del pascolo

- Art.3- Osservanza Di Leggi,Regolamenti E Prescrizioni
- Art.4- Canone Fida Pascolo
- Art.5- Licenza Di Pascolo
- Art.6- Modalita' Del Pascolo
- Art.7- Territori Del Pascolo
- Art.8- Sanzioni Per Pascolo Non Autorizzato
- Art.9 - Domanda Di Fida Pascolo
- Art.10- Pagamento Del Canone Di Fida Pascolo
- Art.11- Accertamenti
- Art.12- Controllo Sanitario Del Bestiame Ammesso Al Pascolo
- Art.13- Libretto Per Il Pascolo
- Art.14- Materiale Non Asportabile
- Art.15- Divieto Di Pascolo
- Art.16- Norme Di Rinvio
- Art.17- Tariffe Annuali Di Fida Pascolo
- Art.18- Destinazione Dei Proventi Per Fida Pascolo

Capo III

Legnatico

- Art.19-Raccolta gratuita
- Art.20 Assegnazione di piante colpite da avversita' naturali

Capo IV

Raccolta dei prodotti secondari del bosco e delle piante aromatiche ed officinali

- Art.21 Prodotti secondari
- Art.22 Soggetti ammessi alla raccolta
- Art.23 Divieti di raccolta
- Art.24 Turnazione nella raccolta

Art. 25 Condizioni di raccolta

Art.26 Raccolta dei funghi

Capo V Attività' di camping

Art.27 Localizzazione ed autorizzazioni

Capo VI Disciplina veicoli

Art .28 Disciplina uso veicoli

Art. 29 Aree di particolare valenza ambientale

Capo VII

Art. 30 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 31 Sequestro e custodia di cose

Art.32 Sospensioni delle licenze

Art.33 Destinazione dei proventi da sanzione

Art.34 Entrata in vigore

ALLEGATO "A"

Specie protette ai sensi dell'art.24 del presente regolamento e della legge Regionale nr.30 del 26.11.2001.

- Pteridofite:tutte le specie eccetto Pteridium Aquilinum ed Equisetum sp;
 - Gimnosperme: Taxus baccata, Pinus Leucodermis;
 - Famiglia Cariofillacee: Dianthus, tutte le specie;
 - Famiglia Ranunculacee; Aquilegia, tutte le specie;
 - Paeonia, tutte le specie;
 - Thalictrum calabricum;
 - Famiglia Grassulacee: Semprevivum tectorum;
 - Famiglia Saxifragacee: Saxifraga, tutte le specie crassulente;
 - Famiglia Rutaceae: Dictamnus albus;
 - Famiglia Primulacee: Primula palinuri, Soldanella, tutte le specie;
 - Famiglia Gentinacee; Centinaia, tutte le specie, Genzianella crespata;
 - Famiglia Campanulacee: Campanula, tutte le specie;
 - Famiglia Asteracee: Achillea erba-rotta, Achillea rupestris;
 - Famiglia Liliaceae: Lilium, tutte le specie, Fritillaria, tutte le specie;
 - Famiglia Amarillidacee: Pancratium maritimum, Stenbergia, tutte le specie;
 - Galanthus nivalis: narcissus, tutte le specie;
- Famiglia Orchideacee: tutte le specie della famiglia



COMUNE di LUNGRO

C.a.p. 87010 - Provincia di Cosenza

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 18 del 27.5.05

Pubblicazione n° 2285 del 30.05.2005

f.to IL SINDACO

(Dott. Vincenzo IANNUZZI)



f.to IL SEGRETARIO

(Dott. Giuseppe FIORE)